



*Elaborato allegato all'atto
di Consiglio Comunale
n. 3 del 05/02/2015*

COMUNE DI FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica

Variante parziale al PRG'97
Modifica parcheggio pubblico in località Carpello

**ESAME DELLE OSSERVAZIONI E DELLE PRESCRIZIONI
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA**

**RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
CON LE PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONI**

mese di novembre 2014

SOMMARIO

<i>PREMESSA</i>	<i>1</i>
<i>OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA</i>	<i>2</i>
<i>PRESCRIZIONI DELLA PROVINCIA</i>	<i>5</i>
<i>CONCLUSIONI</i>	<i>11</i>

PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2014 è stata adottata una variante parziale al PRG'97 relativa ad una modifica di un parcheggio pubblico in località Carpello. Con la predetta deliberazione si è dato atto che l'adozione è avvenuta in vigore della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11, ed in particolare del suo articolo 67 che detta norme transitorie nel caso di strumenti urbanistici generali non adeguati alle leggi regionali n. 31/1997 ovvero n. 11/2005.

Gli atti costituenti la variante di che trattasi sono stati depositati per dieci giorni (dal 01/04/2014 al 12/04/2014) presso la Segreteria Generale, e per essa gli uffici dell'Area Governo del Territorio, ed il relativo avviso di deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria n. 14 del 01/04/2014, come previsto al comma 4 e 5 della legge regionale n. 31/1997. Il medesimo avviso è stato inoltre reso pubblico con i sopraccitati estremi di pubblicazione sul BUR, mediante inserimento dal 01/04/2014 al 12/04/2014 nell'Albo Pretorio comunale, come previsto al medesimo comma 5. Alla luce di ciò, gli interessati hanno avuto la facoltà di presentare osservazioni entro venti giorni successivi al deposito, come previsto dal comma 6, e pertanto questo secondo termine è scaduto in data 03/05/2014. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, gli interessati hanno avuto la facoltà di presentare brevi repliche, come previsto al comma 7, e pertanto questo terzo termine è scaduto in data 14/05/2014.

Il Segretario Generale ha certificato, in data 23/05/2014, che durante la fase di pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti privati e nessuna replica.

Gli elaborati costituenti la variante parziale al PRG'97, unitamente alla deliberazione di adozione, sono stati quindi inviati alla Provincia in data 29/05/2014, e successivamente integrati in data 17/06/2014, secondo quanto disposto dalla disciplina di cui dall'articolo 67, comma 3, della citata legge regionale n. 11/2005, per gli adempimenti di cui all'articolo 30, comma 10, della legge regionale 21 ottobre 1997 n. 31. La Provincia di Perugia ha formulato le proprie prescrizioni ed osservazioni, ai sensi della citata legge regionale n. 31/1997, espresse con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 225 in data 17/07/2014, trasmessa a questo ufficio con PEC acquisita al protocollo comunale n. 39454 in data 13/08/2014.

Alla luce di ciò, l'ufficio ha proceduto ad una disamina generale delle prescrizioni e delle osservazioni della Provincia, nonché delle fattispecie affrontate dalle stesse in relazione ai contenuti della variante urbanistica di che trattasi. E' stata quindi predisposta la seguente relazione che individua, per ciascuna prescrizione ed osservazione, un riepilogo del suo contenuto, la formulazione della proposta operativa di recepimento ovvero di controdeduzione e l'eventuale conseguente aggiornamento o modifica (sia normativa che cartografica) degli elaborati che costituiscono la variante medesima.

OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA

Ai sensi dell'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 31/1997, in merito al piano attuativo di che trattasi la Provincia di Perugia ha formulato le osservazioni che seguono:

OSSERVAZIONE PROVINCIALE N. 01

"Dovrà essere adempiuto quanto previsto dai Regolamenti Regionali n. 9 del 3 novembre 2008 e 7 del 25 marzo 2010".

Analisi della osservazione provinciale

Innanzitutto vale la pena evidenziare che la disciplina attuativa del piano (le sue Norme Tecniche di Attuazione) fanno espresso riferimento alle disposizioni riferite al regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9. In particolare, lo stesso è espressamente richiamato all'articolo 3, comma 2 bis (per quanto riguarda la valutazione della SUC e degli altri parametri edilizi), all'articolo 4, comma 3 e 3 ter (per quanto riguarda i massimi ingombri degli edifici all'interno dei lotti).

Appare evidente, quindi, che la disciplina del piano attuativo si è già adeguata alle disposizioni del regolamento regionale n. 9/2008, in particolare a quelle relative alle distanze tra edifici, dai confini e dalle strade, previste dagli articoli 23, 24 e 25. Infatti la tavola 4 del piano attuativo in questione, provvede ad individuare comparti e lotti, nonché distanze tra edifici e dai confini e l'ingombro massimo dei fabbricati, e pertanto la disposizione richiamata dall'osservazione provinciale appare ampiamente rispettata.

Si ritiene, pertanto opportuno proporre di prendere atto dell'osservazione, ma in considerazione del recepimento delle disposizioni previsti dal regolamento regionale n. 9/2008 di confermare la disciplina già prevista dalle norme tecniche di attuazione del piano attuativo, senza quindi alcuna ulteriore modifica.

PROPOSTA DELL'UFFICIO

Si propone di prendere atto dell'osservazione, ed in considerazione dell'avvenuto recepimento della disciplina del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9, da parte delle norme tecniche di attuazione del piano attuativo, di confermare le medesime senza alcuna modifica.

MODIFICA NORMATIVA

Nessuna

MODIFICA CARTOGRAFICA

Nessuna

* * * * *

OSSERVAZIONE PROVINCIALE N. 02

"E' fatto salvo quanto previsto dal DPR 327/2001 e dalla L.R. 07/2011.

Analisi della osservazione provinciale

L'osservazione richiama, in buona sostanza, gli obblighi previsti dalla disciplina nazionale e regionale specifica in materia di espropriazione, ritenuta applicabile per le aree interessate dalla variante urbanistica, in principal modo per quanto riguarda l'attuazione della previsione urbanistica riferita al parcheggio pubblico.

Appare evidente che la nuova proposta di variante urbanistica di fatto prevede l'istituzione di un vincolo preordinato all'esproprio, riguardante la nuova giacitura

del parcheggio pubblico. Tale area non risulta essere di proprietà comunale (anche se l'Ente è titolare, per una buona parte, di un contratto di comodato d'uso tacitamente rinnovabile), e pertanto per la sua realizzazione sarà necessario attivare un procedimento (cessione bonaria o esproprio) finalizzato all'acquisizione della proprietà della medesima.

Appare quindi evidente che per l'acquisizione della proprietà dell'area sarà necessario il rispetto di tutte le disposizioni in materia di esproprio, e quindi anche quelle citate dall'osservazione provinciale (decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni).

Comunque è da rilevare che durante il periodo di pubblicazione (e comunque nemmeno dopo), non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti eventualmente interessati alla cessione delle aree, come si evince dalla certificazione del Segretario Generale in data 23/05/2014, nonostante le comunicazioni di avvio del procedimento inviate ai soggetti interessati in data 09/12/2013 (protocollo comunale n. 50665), in data 05/02/2014 (protocollo comunale n. 5513), nonché la comunicazione di avvenuta adozione della variante urbanistica, con la segnalazione della possibilità di partecipare al procedimento di approvazione della stessa (protocollo comunale n. 10990 in data 07/03/2014).

In definitiva, si ritiene di proporre di proseguire nel procedimento finora messo in atto, finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, per l'attuazione della variante finalizzata alla realizzazione del parcheggio pubblico.

PROPOSTA DELL'UFFICIO

Si propone di prendere atto dell'osservazione, ed in merito di confermare che, quando verrà attivato il procedimento per la realizzazione del parcheggio pubblico, verranno rispettate tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

MODIFICA NORMATIVA

Nessuna

MODIFICA CARTOGRAFICA

Nessuna

* * * * *

OSSERVAZIONE PROVINCIALE N. 03

"Dovranno essere rispettati i criteri costruttivi tesi alla salvaguardia dell'acquifero, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera a) comma 5 art. 15 della normativa di PTCP."

Analisi della osservazione provinciale

Vedasi quanto indicato nell'analisi della prescrizione n. 5.

PROPOSTA DELL'UFFICIO

Si rimanda a quanto proposto per il recepimento della successiva prescrizione n. 5.

MODIFICA NORMATIVA

Nessuna

MODIFICA CARTOGRAFICA

Nessuna

* * * * *

OSSERVAZIONE PROVINCIALE N. 04

"Le aree destinate a verde dovranno essere piantumate con essenze individuate tra le specie ricomprese negli abachi delle specie vegetali di cui all'allegato C del PTCP."

Analisi della osservazione provinciale

La variante urbanistica in questione prevede specificatamente l'individuazione di un'area da destinare a verde pertinenziale privato, nella quale è consentito, tra l'altro, la messa a dimora di essenze vegetali di alto fusto.

L'osservazione provinciale prevede che le essenze da impiantare nella stessa rientrino tra quelle previste dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che le individua nell'allegato C al medesimo.

Pur se tali abachi non sono immediatamente cogenti, appare opportuno recepire tale osservazione, nella variante urbanistica di che trattasi, in quanto sostanzialmente con la medesima si individua una specifica destinazione, come componente del sistema del verde previsto proprio dal PRG'97, e pertanto appare opportuno disciplinare anche le essenze (di tipo autoctono) che potranno essere impiantate nell'area in questione.

Si propone, quindi di recepire l'osservazione provinciale in questione, proponendo la modifica dell'articolato normativo previsto per le zone di verde pertinenziale privato, con uno specifico riferimento alle essenze previste dal PTCP.

PROPOSTA DELL'UFFICIO

Si propone di accogliere l'osservazione, con una modifica normativa che preveda lo specifico riferimento alle specie individuate negli abachi delle specie vegetali di cui all'allegato C del PTCP.

MODIFICA NORMATIVA

Si propone di modificare il quinto capoverso, della lettera e), del comma 2, dell'articolo 21 delle Norme Tecniche di Attuazione, come segue:

"- messa a dimora di essenze vegetali, anche ad alto fusto, utilizzando essenze individuate tra le specie ricomprese negli abachi delle specie vegetali di cui all'allegato C del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;"

MODIFICA CARTOGRAFICA

Nessuna

PRESCRIZIONI DELLA PROVINCIA

Ai sensi dell'articolo 30, comma 10, della legge regionale n. 31/1997, in merito al piano attuativo di che trattasi, la Provincia di Perugia ha formulato le prescrizioni che seguono:

PRESCRIZIONE PROVINCIALE N. 1

(PUNTO n. 5 DEL RAPPORTO ISTRUTTORIO PROVINCIALE)

"Dovrà essere acquisito il parere igienico – sanitario, rilasciato dalla azienda USL competente per territorio, prima della approvazione definitiva della presente variante".

Analisi della prescrizione provinciale

L'atto di adozione della variante in questione (deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2014) già prevedeva espressamente l'incarico all'Area Governo del Territorio di acquisire la verifica di carattere igienico – sanitario da parte dell'Azienda USL competente, in merito alle previsioni della variante urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale verifica è stata richiesta come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, con nota inviata tramite posta elettronica certificata in data 06/03/2014. In esito a tale richiesta, l'Azienda USL ha comunicato il proprio parere favorevole in merito alla verifica di che trattasi, acquisito in data 07/11/2014, agli atti del fascicolo.

PROPOSTA DELL'UFFICIO

Si da atto dell'avvenuta acquisizione in data 07/11/2014 del parere dell'Azienda USL competente per il territorio.

MODIFICA NORMATIVA

Nessuna.

MODIFICA CARTOGRAFICA

Nessuna.

* * * * *

PRESCRIZIONE PROVINCIALE N. 2

(PUNTO n. 6 DEL RAPPORTO ISTRUTTORIO PROVINCIALE)

"L'eventuale spostamento/abbattimento delle alberature presenti nell'area interessata dalla presente variante dovrà seguire le procedure previste dalla LR 28/01 per quanto riguarda le alberature di "quercus pubescens wild (roverella)" e quelle previste dall'art. 22 bis della LR 27/2000 per quelle di olivo".

Analisi della prescrizione provinciale

Negli elaborati costitutivi della variante urbanistica di che trattasi sono state individuate le alberature esistenti (vedasi tav. 2, denominata "Planimetria catastale – Sviluppo catastale – Rilievo alberature esistenti – Documentazione fotografica"). In essa sono state effettivamente individuate le essenze indicate nella prescrizione provinciale, che sono interessate da specifiche disposizioni di legge, per quanto riguarda il loro abbattimento (o spostamento o reimpianto).

La previsione progettuale già teneva conto della presenza delle alberature, e di conseguenza è stata individuata l'area di verde pertinenziale privato, per poter disporre la salvaguardia delle medesime. D'altro canto, anche per l'edificazione nell'area classificata come UC/MRB, non è detto che tutte le alberature debbano essere rimosse, in quanto potrebbero interessare la corte dell'edificio, senza essere

inserite nell'area di sedime del futuro edificato.

Alla luce di ciò, appare evidente che delle alberature esistenti, solo alcune (una minima parte) potrebbero essere interessate da spostamento (o abbattimento).

Appare altrettanto evidente che, nel caso di cui sopra, dovranno essere rispettate le disposizioni normative specificatamente previste (la legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 per quanto riguarda la "roverella", e l'articolo 22 bis della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 per quanto riguarda quelle di olivo.

Appare superfluo recepire la prescrizione provinciale con una specifica disposizione normativa, da inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG'97, anche perché già cogente grazie ad una normativa sovra-ordinata.

PROPOSTA DELL'UFFICIO

Si propone di prendere atto della prescrizione provinciale, ma in considerazione del fatto che la medesima prevede l'applicazione di disposizioni sovra-ordinate rispetto al PRG'97 (che quindi debbono essere applicate ope-legis), non necessita di specifico recepimento contestualmente all'approvazione della variante urbanistica in questione.

MODIFICA NORMATIVA

Nessuna

MODIFICA CARTOGRAFICA

Nessuna

* * * * *

PRESCRIZIONE N. 3

(PUNTO n. 7 DEL RAPPORTO ISTRUTTORIO PROVINCIALE)

"La capacità edificatoria complessiva della nuova sistemazione urbanistica, così come prevista dalla presente variante, non deve in nessun caso superare quella prevista dalla attuale sistemazione."

Analisi della prescrizione provinciale

Dall'esame degli elaborati costitutivi del piano attuativo in questione, ed in particolare dell'elaborato n. 3, denominato "*Elaborato P3, stralcio tavola 7 – PRG vigente – PRG proposta di variante*", emerge che la variante proposta risulta in linea con la prescrizione provinciale di che trattasi.

Infatti, l'attuale capacità edificatoria dell'area classificata come Tessuto a mantenimento residenziale a densità bassa (sigla UC/MRB) è stata quantificata in mq. 135, desunti dalla potenzialità massima (quantificata in mq. 178,44 alla quale è stata sottratta quella già utilizzata per la realizzazione dell'edificio nella particella n. 953 (quantificata in mq. 43,40).

Alla luce di ciò, si concretizza una superficie utile complessiva ancora da utilizzare pari a mq. 135,00, che risulta quella che può essere prodotta dalla nuova individuazione prevista dalla variante urbanistica di che trattasi (l'area edificabile è individuata in mq. 675, con indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,20 mq. /mq., e quindi con un totale di mq. 135,00 ancora utilizzabili.

La porzione di lotto che non è stata classificata come zona UC/MRB (pari ad una superficie di mq. 217), viene invece classificata come verde pertinenziale privato, e non è suscettibile di produrre capacità edificatoria, e pertanto non incrementa quella già sopra calcolata per la nuova conformazione del lotto edificabile.

Quanto sopra indicato dimostra la già ottemperanza alla prescrizione provinciale , in merito alla capacità edificatoria prevista nel progetto di variante.

PROPOSTA DELL'UFFICIO

Si da atto che il progetto di variante già recepisce la prescrizione provinciale formulata, e pertanto non si propone alcuna modifica rispetto agli elaborati costitutivi della variante medesima.

MODIFICA NORMATIVA

Nessuna

MODIFICA CARTOGRAFICA

Nessuna

* * * * *

PRESCRIZIONE PROVINCIALE N. 4

(PUNTO n. 8 DEL RAPPORTO ISTRUTTORIO PROVINCIALE)

"Il puntuale rispetto degli articoli 35 e 37 delle NTA del PTCP."

Analisi della prescrizione provinciale

La prescrizione provinciale è riferita alla disposizione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale inerente i coni di visuale (articolo 35) e la viabilità storica minore (articolo 37). Entrambe le discipline sono riferite alla predisposizione di uno strumento urbanistico generale, ma si ritiene che non possano essere riferite ad una variante parziale al medesimo, attualmente non adeguato a tale strumento urbanistico sovra-ordinato. Tra l'altro, la variante parziale di che trattasi risulta avere un impatto territoriale decisamente minimo, viste le superfici interessate dalla modifica della classificazione urbanistica.

Comunque:

1) Per quanto riguarda i coni visuali, il versante è inserito tra quelli per i quali è stata riscontrata la conservazione dei caratteri originali, anche se presenta alcune modeste trasformazioni legate alle scelte urbanistiche, non tanto del vigente PRG'97 (o della attuale proposta di variante urbanistica), bensì dallo sviluppo (seppur modesto) dell'attività antropica nelle diverse frazioni che si affacciano sul versante di che trattasi.

Le modifiche proposte dalla variante urbanistica in questione, comunque, sono da concretizzarsi come decisamente modeste, e tali da non incidere concretamente sulla visuale del versante in questione, anche per la specifica previsione del mantenimento della maggior parte delle alberature esistenti, pur se non di notevole pregio.

2) Per quanto riguarda la viabilità storica minore, dall'esame della cartografia di PTCP emerge che l'infrastruttura classificata risulta essere la attuale strada comunale di Carpello, che dal cimitero centrale portava alle località di Colle Scandolaro, Roviglieto fino a Scopoli, passando per la frazione di Carpello oggetto della presente variante urbanistica.

La variante in questione non incide sulla viabilità esistente, in quanto è posta in adiacenza alla stessa, e non ne modifica caratteristiche costruttive o tipologiche. L'individuazione della modifica della giacitura dello spazio di parcheggio, comunque, non incide su tale viabilità esistente, in quanto la nuova soluzione progettuale mantiene l'accesso esistente, tra l'altro già utilizzato per la manovra degli autobus (vedi elaborato n. 2, denominato "Planimetria catastale,- Sviluppo Catastale, Rilievo alberature esistenti, Documentazione fotografica").

Comunque, in riferimento alla prescrizione delle NTA del PTCP si rappresenta che la proposta progettuale:

- consente comunque di tutelare e valorizzare tale viabilità, dando atto che non necessita un particolare recupero funzionale a fini ambientali e d'uso compatibili;
- prevede il mantenimento dell'utilizzo, anche polivalente, dell'infrastruttura di che

trattasi, garantendo il mantenimento delle caratteristiche geometriche e costruttive originali;

- non incide su eventuali adeguamenti della stessa, finalizzati a salvaguardare e correttamente valorizzare l'orditura del territorio e del paesaggio attuale, quale elemento di persistenza nel paesaggio trasformato; essa ha già carattere determinante rispetto alla definizione degli allineamenti dei nuovi interventi di trasformazione territoriale;

- nonostante sia asfaltata, risulta avere un basso impatto rispetto alla caratterizzazione naturale del territorio;

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di recepire la prescrizione provinciale sopra riportata, demandando alla variante generale al PRG'97 l'analisi delle caratterizzazioni delle infrastrutture esistenti, in qualche modo interessate dalla prescrizione medesima, in considerazione del fatto che la variante urbanistica risulta essere davvero marginale rispetto alla tematiche sollevate con la prescrizione provinciale di che trattasi.

PROPOSTA DELL'UFFICIO

La disciplina interessata dalla presente prescrizione provinciale non risulta immediatamente cogente rispetto alle previsioni urbanistiche dello strumento generale comunale, bensì è rivolta alla progettazione urbanistica proposta in maniera globale, e riferita all'intero territorio comunale, ovvero ad una porzione ampia e fortemente significativa.

La variante in questione, invece, interessa una porzione decisamente modesta di territorio, ed in particolare una infrastruttura di parcheggio della superficie di mq. 663, che non incide né sul sistema dei coni visuali relativi al versante, né sulla adiacente infrastruttura di tipo storico, già ampiamente consolidata nel tempo.

Pertanto si ritiene di rinviare il puntuale recepimento della prescrizione provinciale alla futura variante generale al PRG'97, che fa parte del programma di mandato dell'attuale Amministrazione comunale.

MODIFICA NORMATIVA

Nessuna

MODIFICA CARTOGRAFICA

Nessuna

* * * * *

PRESCRIZIONE PROVINCIALE N. 5

(PUNTO n. 9 DEL RAPPORTO ISTRUTTORIO PROVINCIALE)

"Il rispetto di quanto espresso dal Servizio di Difesa e Gestione Idraulica di questa Provincia nel parere che si allega al presente rapporto istruttorio quale parte integrante e sostanziale ed in particolare alla prescrizione riportata nell'ultimo capoverso dello stesso che prevede: "Poiché, dall'esame della tavola A.1.a del PTCP "Sensibilità al rischio di inquinamento e vulnerabilità degli acquiferi" si evidenzia che l'area di interesse ricade nelle aree a vulnerabilità elevata, vale quanto riportato all'art. 15, comma 5a) delle NTA del PTCP."

Analisi della prescrizione provinciale

Si prende atto che il comparto interessato dalla variante urbanistica rientra tra le aree individuate come vulnerabili negli acquiferi, e per le quali trova applicazione anche la disciplina prevista dall'articolo 15, comma 5, lettera a), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Tale disposizione è, però, riferita alla formazione degli atti di pianificazione generale, come si desume dall'epigrafe dell'articolo 15, che reca "Contenuti

generali del PRG relativamente al rischio idrogeologico - geomorfologico, sismico, idraulico e alla vulnerabilità degli acquiferi".

Ai fini delle valutazioni in merito alla prescrizione provinciale si ritiene opportuno trascrivere la disposizione sopra citata:

"...a) aree alluvionali indicate nelle carte GNDCI-CNR e dal PTCP come "zone caratterizzate da vulnerabilità da inquinamento degli acquiferi elevata ed estremamente elevata"; zone di rispetto dei punti di captazione (art. 21 D.Lgs. 152/99).

In riferimento al D.P.R. 236/88, al D.Lgs. 152/99 e alle LL. RR. 9/79, 52/83 26/89, 27/2000, in queste aree deve essere vietata ogni forma di escavazione, perforazione, installazione di impianti, manufatti e attrezzature per l'esercizio di qualsiasi attività che possa recare pregiudizio alle risorse acquifere nonché lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, la dispersione di liquami zootecnici e l'uso di nutrienti e pesticidi e ogni attività indicata all'art. 21 comma 5 D.Lgs. 152/99. Sono da proibire inoltre gli scarichi in acque superficiali o deve essere garantito che, in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua, siano rispettate le condizioni di qualità indicate nell'all. 2 del D.Lgs. 152/99; qualora tali condizioni non vengano rispettate si dovranno adottare interventi di depurazione ed attenuazione degli scarichi.

Per la realizzazione di nuove opere di emungimento le relative aree di rispetto devono essere accompagnate da studi geologici volti ad accertare la compatibilità con l'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento (D.M. 11.03.1988). Le opere dovranno rispettare rigidi criteri costruttivi tesi alla salvaguardia dell'acquifero. In assenza di tali studi l'area di rispetto deve avere un raggio di almeno 200 m. ...".

La norma del PTCP è volta infatti alla individuazione e tutela delle "zone di rispetto dei punti di captazione", in quanto l'articolo 21 del D.Lgs. n. 152/1999 concerne la "disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano". La legislazione nazionale richiamata, inoltre, risulta essere stata abrogata con il D.Lgs. 152/2006, il quale però, nell'articolo 94, sostanzialmente ne conferma la disciplina con la medesima finalità.

Va posto in evidenza che il vigente PRG'97 ha provveduto a perimetrare i punti di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano, interessate dalla tutela, individuandone le relative aree di rispetto.

E' inoltre da rilevare, comunque, che l'area interessata dalla variante urbanistica in questione è provvista delle fognature di raccolta delle acque nere; alla luce di ciò non si prefigura l'ipotesi di scarichi delle acque nere in quelle superficiali, né tantomeno la dispersione o lo smaltimento di liquami zootecnici, stante il carattere prettamente residenziale del comparto. Anche per le altre attività per così dire "a rischio", elencate dal comma 4 del D.Lgs n. 152/2006, non possono trovare collocazione nel comparto in esame, e quindi si può ritenere soddisfatta la prescrizione di cui al comma 5 circa le condizioni per l'edificazione nelle zone di tutela, dando atto che il PRG'97 non pone limitazioni particolari per l'edificabilità nel medesimo.

PROPOSTA DELL'UFFICIO

Si ritiene di rinviare il puntuale recepimento della prescrizione provinciale alla futura variante generale al PRG'97, che fa parte del programma di mandato dell'attuale Amministrazione comunale.

MODIFICA NORMATIVA

Nessuna

MODIFICA CARTOGRAFICA

Nessuna.

CONCLUSIONI

Il presente documento viene trasmesso al Dirigente dell'Area Governo del Territorio per le valutazioni di competenza ed il successivo inoltro al Consiglio Comunale, per l'esame e l'eventuale approvazione.

Si rammenta che le prescrizioni della Provincia non possono essere oggetto di controdeduzioni, ma possono (debbono) essere soltanto recepite.

Successivamente alle decisioni consiliari, l'ufficio potrà far aggiornare gli elaborati costitutivi la variante di che trattasi, in base proprio al tenore delle decisioni medesime.

Foligno, novembre 2014.

Il responsabile del Procedimento
geom. Luca Piersanti

VISTO
Il dirigente dell'Area
Ing. Amleto Di Marco
